

CGB Rev. 0

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI

Rev.	Data <i>Date</i>	Elaborazione <i>Issued by</i>	Approvazioni - <i>Approvals</i>						
		LEG-APP-GDQ	EAS	PLS	PRD	DPM	DAF	AD	GDQ
0	01.06.2015	M. Fiorilli - B. Pietropaoli <i>M. Fiorilli</i>	R. Camponi <i>R. Camponi</i>	B. della Volpe <i>B. della Volpe</i>	M. Calderini <i>M. Calderini</i>	A. Bufalini <i>A. Bufalini</i>	D. Wodera <i>D. Wodera</i>	L. Morselli <i>L. Morselli</i>	L. Appolloni <i>L. Appolloni</i>
		D. Ponzio <i>D. Ponzio</i>							
		M. Felici <i>M. Felici</i>							

Sistema di Gestione per la Qualità

INDICE

1.0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2.0	NORME DI RIFERIMENTO	3
3.0	CONDIZIONI GENERALI E MODALITA' DI APPLICAZIONE	3
4.0	ALLEGATO.....	3

Sistema di Gestione per la Qualità

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento stabilisce le condizioni generali e le modalità per la loro applicazione ai contratti di acquisto di beni.

Il presente documento si applica agli ordini di acquisto di beni emessi da Acciai Speciali Terni S.p.A. (in breve, AST).

2.0 NORME DI RIFERIMENTO

- Codice Civile
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

3.0 CONDIZIONI GENERALI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

Le condizioni generali che regolano il contratto di fornitura tra Acciai Speciali Terni S.p.A. e il Fornitore sono riportate integralmente in Allegato 1.

Questo deve essere sottoscritto per accettazione, pagina per pagina incluse le clausole vessatorie, da parte di un procuratore del Fornitore munito dei necessari poteri di firma già in fase di offerta. Eventuali deroghe al presente documento applicate dalla Direzione Approvvigionamenti (in breve, APP) di AST ai Fornitori saranno comunicate a tutti gli enti interessati.

La copia originale del documento sottoscritto è conservata dalla Direzione APP.

4.0 ALLEGATO

Allegato 1 "Condizioni Generali di Acquisto di Beni"

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI

1. PRINCIPI GENERALI

Acciai Speciali Terni S.p.A. (di seguito, "AST") concorda di acquistare e il fornitore (di seguito, il "Fornitore") concorda di vendere i beni specificamente individuati nel contratto di fornitura (di seguito, il "Contratto") secondo i termini e le condizioni contenuti nelle presenti Condizioni Generali.

In caso di conflitto o incompatibilità tra le presenti Condizioni Generali e le pattuizioni concordate tra AST ed il Fornitore (di seguito, congiuntamente anche le "Parti") negli specifici Contratti, prevarranno queste ultime.

Il Fornitore dichiara di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali, rinunciando a far valere, nei confronti di AST, le proprie Condizioni Generali, ovunque riportate (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle eventualmente riportate dal Fornitore nelle sue fatture, note, offerte, conferme d'ordine, corrispondenza, anche in formato elettronico, o in ogni altro documento).

2. RAPPORTO CONTRATTUALE

Il rapporto contrattuale si perfeziona attraverso l'emissione, da parte di AST, e l'accettazione, da parte del Fornitore, di un Ordine di Acquisto, ovvero mediante la sottoscrizione congiunta di specifico Contratto.

Il perfezionamento del rapporto contrattuale comporta l'integrale e incondizionata accettazione delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto.

3. IMBALLO E SPEDIZIONE

Il Fornitore è tenuto a spedire i beni con imballi idonei a garantire l'integrità dei beni medesimi.

Nel caso in cui i beni siano consegnati presso lo stabilimento di AST con imballo danneggiato, AST si riserva il diritto di rifiutarli e di rispedirli al Fornitore, addebitandogli il costo di spedizione.

Quando non sia diversamente convenuto tra le Parti, il Fornitore è tenuto ad effettuare la spedizione per via e con il mezzo più economico ed alle tariffe più favorevoli, provvedendo a stampigliare, su ogni collo, gli estremi completi dell'Ordine di Acquisto o del Contratto.

Salvo patto contrario, il peso dell'imballo deve essere fatto constatare al vettore al momento della consegna, altrimenti si riterrà valido il peso riscontrato in arrivo ai bilici di AST, anche se nel Contratto e/o nell'Ordine di Acquisto la consegna fosse convenuta "franco partenza".

4. TERMINI E PENALI

4.1. Termini di Consegna

I termini di consegna indicati nei singoli Contratti e/o Ordini di Acquisto si intendono essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.. Il Fornitore riconosce e dà atto che i termini di consegna sono fissati sulla base delle - e per consentire di rispettare le - necessità dell'organizzazione aziendale e della catena produttiva di AST.

4.2 Anticipata Consegna

In caso di Anticipata Consegna (intendendosi, con riferimento a ciascun termine di consegna, la consegna in anticipo di beni) AST ha il diritto di rifiutare la prestazione del Fornitore sino al termine di consegna pattuito, restando inteso che qualsiasi costo e/o spesa derivante dalla eventuale Anticipata Consegna di beni resta a esclusivo carico del Fornitore.

4.3 Ritardata Consegna e Penali

In caso di Ritardata Consegna (intendendosi, con riferimento a ciascun termine di consegna, la consegna mancata e/o parziale e/o ritardata di beni), AST ha il diritto di esercitare uno o più dei seguenti rimedi a sua insindacabile scelta:

- (i) chiedere la consegna, in tutto o in parte, dei beni oggetto della Ritardata Consegna, fermo restando quanto stabilito *sub* (iii) e (iv); e/o
- (ii) acquistare in sostituzione presso terzi, in tutto o in parte, i beni oggetto della Ritardata Consegna, a spese e a rischio del Fornitore quanto alla eventuale differenza positiva fra il prezzo dell'acquisto di sostituzione e il prezzo pattuito con il Fornitore per i medesimi beni, con l'esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore, fermo restando quanto stabilito *sub* (iii) e (iv);
- (iii) applicare al Fornitore le seguenti penali per la Ritardata Consegna, anche mediante decurtazione del corrispettivo dovuto, sulla base delle seguenti percentuali, da applicarsi sull'intero prezzo dell'ordine (al netto dell'IVA):

A. Percentuale di beni in Ritardata Consegna rispetto all'intero ordine	B. Penale per ogni giorno di ritardo
tra lo 0,1% e il 5,9%	0,5%
tra il 6% e il 9,9%	1,0%
tra il 10% e il 14,9%	1,5%
tra il 15% e il 20%	2,5%
sopra il 20%	3,0%

Le percentuali *sub* colonna "B" si applicano fino al giorno in cui la percentuale di beni in Ritardata Consegna *sub* colonna "A" sia azzerata per effetto di quanto *sub* "i" e/o "ii" che precedono.

La penale massima per ciascuna Ritardata Consegna non potrà eccedere il 25% dell'intero importo dell'ordine (al netto dell'IVA), fatto comunque salvo il maggior danno di AST in conseguenza della Ritardata Consegna e fermo restando quanto stabilito *sub* (iv);

- (iv) nel caso in cui la Ritardata Consegna sia di entità tale da causare ritardi e/o sospensioni nella produzione di AST (o altri disservizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cancellazione di ordini da parte dei

Firma del Fornitore per conoscenza delle presenti Condizioni Generali di Acquisto di AST in vigore dall'1.6.2015 composte da n. 18 articoli e per accettazione integrale del loro contenuto _____

clienti di AST, penali che AST sia tenuta a riconoscere ai propri clienti, ecc.), AST avrà il diritto di addebitare al Fornitore gli oneri, costi, danni, penali e lucro cessante subiti in conseguenza della Ritardata Consegna.

Resta inteso che i beni consegnati puntualmente dal Fornitore ma che AST accerti essere affetti da Non Conformità ai sensi dell'articolo 9.1, si intenderanno come Ritardate Consegne sino alla disponibilità per AST di beni conformi all'ordine, e si applicherà la disciplina di cui al presente articolo 4.3, punti (iii) e (iv), in aggiunta ai rimedi specifici per le Non Conformità previsti all'articolo 9.2.

4.4 Tolleranza

Resta inteso che l'accettazione da parte di AST di Anticipate Consegne e/o Ritardate Consegne non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa come rinuncia di AST ai propri diritti contrattuali, né come modifica dei termini di consegna indicati nei singoli Contratti e/o Ordini di Acquisto di beni.

5. PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto delle disposizioni di legge ed inviate esclusivamente all'indirizzo e-mail: tkast.invoices@acciaiatermi.it.

AST effettuerà il pagamento nel modo ed alla scadenza indicati nell'Ordine di Acquisto o nel Contratto, previo ricevimento delle fatture, debitamente compilate.

AST riconoscerà eventuali interessi di mora pari al tasso Euribor a tre mesi con decorrenza non automatica, ma solo dopo messa in mora formalizzata dal Fornitore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. GARANZIE FINANZIARIE

Il Fornitore prende atto che AST potrà richiedere al Fornitore idonee garanzie di primarie banche a garanzia degli eventuali anticipi accordati, nonché della qualità e del funzionamento dei beni oggetto della fornitura.

7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsivoglia titolo, i crediti maturati o maturandi nei confronti di AST per effetto del Contratto e/o dell'Ordine di Acquisto.

Eventuali deroghe al presente divieto dovranno essere pattuite di volta in volta ed approvate per iscritto da AST.

8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto e/o l'Ordine di Acquisto, se non espressamente autorizzato per iscritto da AST. In caso di assenso da parte di AST, il Fornitore risponderà comunque in solido, nei confronti di AST medesima, per tutte le attività poste in essere dal cessionario.

9. GARANZIE, NON CONFORMITÀ E RIMEDI

9.1 Garanzia

Il Fornitore, in aggiunta alle previste garanzie di legge, garantisce inoltre che i beni:

- (i) sono conformi a quanto convenuto per quantità, qualità, requisiti, tempo e luogo di consegna, materiali e lavorazioni, e sono idonei agli scopi e all'uso per i quali tali beni sono stati ordinati e/o vengono utilizzati da AST;
- (ii) sono conformi alla legge, regolamenti, anche sovranazionali, a prassi, procedure e standard generalmente accettati nel rispettivo settore; in particolare, i beni, in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità del 4 aprile 1997 e s.m.i. (rif. direttive 91/155/CEE, 93/112/CEE e 88/379/CEE) e dall'art. 9 del D. Lgs. del 16 luglio 1998, n. 285 e s.m.i., devono essere preceduti o comunque accompagnati dalla scheda informativa di sicurezza, redatta in lingua italiana ed in maniera conforme a quanto previsto dal predetto decreto. In caso di prodotti non pericolosi, il Fornitore dovrà comunque fornire una dichiarazione della loro "non pericolosità".
- (iii) sono idonei per qualsiasi scopo espressamente o implicitamente reso noto al Fornitore nell'ordine e/o nei documenti contrattuali;
- (iv) sono esenti da vizi e/o difetti e/o mancanza di qualità e non sono gravati da diritti di terzi.

Il periodo di garanzia sarà pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna dei beni.

In caso di mancata conformità a quanto indicato nel presente articolo 9.1, punti da (i) a (iv) ("Non Conformità"), AST avrà il diritto di far valere i rimedi previsti al seguente articolo 9.2.

9.2 Rimedi

In caso di Non Conformità e/o di violazioni della garanzia di cui *sub* articolo 9.1, AST dovrà dare comunicazione scritta al Fornitore entro 30 giorni dalla scoperta del vizio e/o difetto, termine questo in deroga agli artt. 1495 e 1497 c.c.. AST avrà diritto a esercitare uno o più dei seguenti rimedi a sua insindacabile scelta:

- (i) chiedere la tempestiva sostituzione dei beni difettosi o carenti con beni conformi all'ordine ed esenti da vizi;
- (ii) ottenere la riduzione del prezzo dell'ordine;
- (iii) acquistare in sostituzione presso terzi, in tutto o in parte, i beni oggetto della Non Conformità, a spese e a rischio del Fornitore quanto alla eventuale differenza positiva fra il prezzo dell'acquisto di sostituzione e il prezzo del contratto con il Fornitore per i medesimi beni, con l'esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore;
- (iv) rifiutare di accettare ulteriori beni del Fornitore;
- (v) chiedere il risarcimento dei danni (danno emergente e/o lucro cessante) eventualmente subiti a causa delle Non Conformità e/o di violazioni della garanzia di cui *sub* articolo 9.1;

Firma del Fornitore per conoscenza delle presenti Condizioni Generali di Acquisto di AST in vigore dall'1.6.2015 composte da n. 18 articoli e per accettazione integrale del loro contenuto _____

(vi) risolvere il Contratto e/o l'Ordine di Acquisto oltre al risarcimento dei danni.

I diritti e rimedi di AST stabiliti dalla legge e dal presente articolo sono cumulativi e non si escludono fra loro.

9.3 Responsabilità verso autorità e/o verso terzi

Nel caso in cui, in qualsiasi momento (prima o dopo la scadenza della garanzia), clienti finali, soggetti terzi o autorità italiane, estere o sopranazionali contestino ad AST il mancato rispetto di normative inerenti la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente e/o di norme costruttive e/o omologative, ecc. in conseguenza di Non Conformità dei beni forniti dal Fornitore e/o di violazioni della garanzia di cui *sub* articolo 9.1, il Fornitore - salvo, ove del caso, le sue responsabilità verso la parte danneggiata e verso le autorità - sarà obbligato a tenere indenne AST nei confronti dell'autorità competente e/o del terzo danneggiato di tutti i costi e/o oneri e/o spese e/o danni che AST abbia sostenuto e/o possa dover sostenere.

10. PROPRIETÀ E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Se non diversamente concordato per iscritto tra le Parti, il passaggio di proprietà avrà luogo nel momento dell'arrivo dei beni presso lo stabilimento di AST o presso la diversa destinazione concordata nel Contratto e/o nell'Ordine di Acquisto.

Nei casi in cui sia stata concordata tra le Parti la fornitura in conto deposito, il passaggio di proprietà avrà luogo nel momento del prelievo dei beni dal deposito.

Ogni clausola di riserva della proprietà inserita dal Fornitore in qualsivoglia documento si intenderà priva di qualsivoglia efficacia.

11. DURATA E RECESSO

11.1 Durata

Alla scadenza stabilita dal contratto, il contratto s'intende terminato senza necessità di formale disdetta.

11.2 Recesso

AST ha la facoltà di recedere dal contratto in ogni tempo e per qualsivoglia motivo e/o causa, anche prima della scadenza stabilita dal contratto, previa comunicazione scritta indirizzata al Fornitore con 30 (trenta) giorni di preavviso.

Il recesso determina il diritto di AST di cancellare, in tutto o in parte, ogni eventuale ordine in sospeso e il Fornitore, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, deve interrompere l'esecuzione del Contratto senza aver diritto ad alcun risarcimento. In particolare, il Fornitore riconosce di aver tenuto conto di questa clausola di recesso nella negoziazione delle condizioni economiche del suo contratto con AST e riconosce altresì che il predetto termine di preavviso per il recesso di 30 (trenta) giorni è adeguato, e dichiara di rinunciare a far valere qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, eventualmente conseguente al recesso.

Eventuali pagamenti già effettuati da AST relativi a forniture di beni non consegnati e/o che non saranno

consegnati per effetto del recesso saranno rimborsati ad AST entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso.

12. FORZA MAGGIORE

Sono considerate cause di forza maggiore, in via esemplificativa ma non esaustiva: guerre; sommosse; incendi; alluvioni; esplosioni; gravi danneggiamenti agli impianti causati dalle predette calamità o originati da fatti di terzo; scioperi ed agitazioni sindacali, anche aziendali; provvedimenti della Pubblica Autorità.

La Parte che invoca la causa di forza maggiore deve tempestivamente informare l'altra Parte dell'insorgere di detta causa ed adottare tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. I termini di consegna verranno prorogati di comune accordo tra le Parti.

Qualora la causa di forza maggiore sia tale da determinare un ritardo nella consegna incompatibile con le esigenze produttive di AST, quest'ultima avrà facoltà di recedere in tutto o in parte dal Contratto e/o dall'Ordine di Acquisto, senza alcun onere; in tal caso, si applica il precedente articolo 11.2.

La responsabilità di AST è esclusa nel caso di circostanze al di fuori del controllo di AST medesima che impediscano il ricevimento delle consegne o comportino una diminuzione del fabbisogno dei beni ordinati.

13. CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA

Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa vigente applicabile in tema di dogane e import/export.

Il Fornitore è tenuto a informare AST in ordine ad eventuali licenze di importazione/esportazione dei beni, nonché circa la normativa doganale e di controllo delle esportazioni, sia con riferimento alla legislazione italiana, che a quella estera. Salvo diverso accordo tra le Parti, AST provvede al pagamento dei dazi, delle tasse e dei diritti di entrata che fossero dovuti a destino.

14. COMPETITIVITÀ

Il Fornitore si impegna a garantire, per tutta la durata del contratto, la competitività dei beni, in termini di livello tecnologico, prezzo, qualità, affidabilità, servizio, rispetto a prodotti simili di concorrenti sul mercato che soddisfino le richieste di AST.

15. RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna a mantenere, e a far sì che i propri rappresentanti, dipendenti e consulenti mantengano, la piena riservatezza sulle pattuizioni e le modalità di esecuzione del contratto, nonché su qualunque informazione e documentazione relativa ad AST, di cui esso (nonché i propri rappresentanti, dipendenti e consulenti) sia venuto a conoscenza nell'ambito della negoziazione ed esecuzione del Contratto e/o dell'Ordine di Acquisto, fatto salvo quanto dovrà essere obbligatoriamente comunicato alle Pubbliche Autorità ai sensi di legge.

Firma del Fornitore per conoscenza delle presenti Condizioni Generali di Acquisto di AST in vigore dall'1.6.2015 composte da n. 18 articoli e per accettazione integrale del loro contenuto _____

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono regolate esclusivamente dalla legge italiana.

E' esclusa l'applicazione della "Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci" (c.d. Convenzione di Vienna) o di altre convenzioni o norme di diritto internazionale privato relative alla legge applicabile alla vendita di beni.

Per ogni controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Terni (Italia).

17. D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO**17.1 Fornitore con sede in Italia**

Il Fornitore, in relazione al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* e sue s.m.i. (di seguito, il **Decreto**): (i) si obbliga a rispettare le disposizioni del Decreto; (ii) dichiara di non aver commesso alcuno dei reati previsti dal Decreto; (iii) si impegna ad improntare il proprio comportamento, nell'esecuzione delle presenti Condizioni Generali e di ogni contratto, ai principi di trasparenza, correttezza e lealtà.

Il Fornitore dichiara, altresì, di aver preso atto che AST ha adottato il proprio Codice Etico contenente i principi di etica aziendale e di conoscere pienamente tale documento, consultabile sul sito web di AST medesima (www.acciaitermi.it), impegnandosi al rispetto delle previsioni ivi contenute.

L'inosservanza da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel Decreto e nel Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali e di ogni contratto e legittimerà AST a risolvere ogni contratto con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da AST medesima.

L'elenco dei reati di cui al Decreto è tassativo, ma potrebbe essere ampliato in futuro ed in tal caso la presente clausola si intenderà automaticamente estesa a tutti i reati contemplati nel Decreto, anche se introdotti successivamente alla data di sottoscrizione del contratto.

17.2 Fornitore con sede all'estero

Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da AST e consultabile sul sito web di AST medesima (www.acciaitermi.it).

Il Fornitore si obbliga quindi a condurre la propria attività di impresa in conformità alle regole ed ai principi analoghi a quelli previsti dalle leggi dello Stato (o degli Stati) dove esso opera, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, societari, di abuso di mercato, in materia ambientale e transnazionali, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico.

La violazione, da parte del Fornitore, delle previsioni di cui sopra, costituisce violazione delle presenti Condizioni Generali, con diritto, in capo ad AST, di risolvere ogni contratto con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da AST medesima.

18. VARIE

Nell'ipotesi in cui una o più previsioni delle presenti Condizioni Generali dovessero essere dichiarate nulle o invalide per qualsiasi ragione, le altre previsioni resteranno pienamente in vigore. Le Parti concorderanno una clausola che sostituisca la o le previsioni dichiarate nulle o invalide.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 comma 2 cod. civ., il Fornitore approva espressamente e specificamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali:

1. Principi Generali
4. Termini e penali
6. Garanzie finanziarie
7. Divieto di cessione del credito
8. Divieto di cessione del contratto
9. Garanzie, non conformità e rimedi
11. Durata e recesso
12. Forza maggiore
16. Legge applicabile e foro competente
17. D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico

Firma da parte del Fornitore

Firma del Fornitore per conoscenza delle presenti Condizioni Generali di Acquisto di AST in vigore dall'1.6.2015 composte da n. 18 articoli e per accettazione integrale del loro contenuto _____